

Sede Sede Centrale di Dolo: P.tta dei Storti n.11 – 30031 Dolo (VE) Tel. 041/410769 Fax 041/413027
Sede distaccata di Fiesso d'Artico: c/o Municipio - Piazza Marconi n.16 30032 – Fiesso d'Artico (VE) Tel 041/5137135
Sede distaccata di Fossò: c/o Municipio – Piazza Marconi n.3 30030 – Fossò (VE) Tel. 041/466600

ORDINANZA N.57

Dolo, 14/05/2008

Prot. n.5099/PL

OGGETTO: istituzione divieto di sosta ambo i lati nel viale di ingresso del cimitero e obitorio del Comune di Dolo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamata l'ordinanza n.112 del 6/10/2004 con la quale è stato istituito un divieto di sosta nel viale di accesso al cimitero di Dolo, capoluogo, e precisamente dall'incrocio con via Guolo fino alla fine del viale alberato lato destro, al fine di consentire il transito in sicurezza dei veicoli vista la ristrettezza della strada;

Ravvisata la necessità di estendere il divieto di cui sopra ambo i lati fino all'ingresso carraio dell'obitorio in quanto la sosta di veicoli non consente la circolazione stradale in sicurezza nei due sensi di marcia viste le caratteristiche della strada;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

ORDINA

1. Di istituire un divieto di sosta ambo i lati nel Viale di acceso del cimitero del Comune Dolo, capoluogo, dall'incrocio con via Guolo fino all'ingresso carraio dell'obitorio, integrando il divieto istituito con ordinanza n.112/2004, per le motivazioni in premessa richiamate;
2. L'Ufficio Tecnico del Comune di Dolo è incaricato di dare esecuzione alla presente e di installare la segnaletica necessaria prevista dal C.d.S. vigente;
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada il rispetto dei segnali apposti, con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;
4. Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare le prescrizioni imposte dalla presente ordinanza;
5. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/90, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia.
6. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Il Responsabile del Settore
Alberto Baratto

